

Statuto del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica

Il Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica è stato costituito dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 23-26 settembre 1996 (cf Notiziario C.E.I. n. 7, 10 ottobre 1996, Decreto di costituzione, pp. 236-237). Nello stesso numero del Notiziario (pp. 237-245) è stato pubblicato anche lo statuto.

Dopo l'esperienza di questi anni, si è ritenuto necessario rivedere lo statuto che, nella nuova stesura, è stato esaminato ed approvato dal Consiglio Episcopale Permanente del 16-19 settembre 2002.

Nel presentare il testo riveduto dello statuto all'esame del Consiglio si è precisato che il Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica rientra tra gli organismi "collegati" con la Conferenza Episcopale Italiana e il suo statuto prevede che esso possa avere anche un ruolo di coordinamento nei confronti delle scuole cattoliche.

Il Consiglio, quindi, non è esclusivamente un organismo di consulenza dell'Ufficio Nazionale per l'educazione cattolica, la scuola e l'università, ma può esercitare anche un ruolo diretto alle scuole che rappresenta in accordo con l'Ufficio stesso.

ART. 1

Denominazione e sede

È costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana il Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica (CNSC) con sede in Roma.

ART. 2

Natura

Il Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica, è espressione della responsabilità che i Vescovi italiani assumono nei confronti della Scuola Cattolica in Italia - compresi la scuola materna autonoma di ispirazione cristiana e i centri di formazione professionale di ispirazione cristiana - alla luce e nello spirito della Dichiarazione del Concilio ecumenico Vaticano II *Gravissimum educationis* e sulla base delle norme del Codice di diritto canonico, in particolare dei canoni 793-821, e del documento dei Vescovi italiani *La scuola cattolica oggi in Italia* (1983).

ART. 3

Finalità e compiti

Il Consiglio Nazionale, in sintonia con gli orientamenti della C.E.I., opera nella prospettiva di consolidare il sistema nazionale di scuola cattolica con il coinvolgimento delle associazioni, federazioni e organismi dei numerosi soggetti che concorrono allo sforzo educativo della comunità cristiana, al fine di favorirne il coordinamento organico in un'azione comune, mirata a promuovere gli opportuni raccordi tra istruzione-educazione e azione pastorale.

Esso esercita, pertanto, i seguenti compiti:

- a) nell'ottica della sussidiarietà e nel quadro di un'azione unitaria, anima, sostiene e sviluppa la scuola cattolica in Italia e la sua proposta educativa;
- b) coordina le associazioni e federazioni esistenti, promuovendone la reciproca collaborazione;
- c) promuove e integra lo sforzo educativo della scuola cattolica nell'attività pastorale diocesana e parrocchiale;
- d) rappresenta l'insieme della scuola cattolica nei riguardi della Chiesa italiana, nei riguardi della società civile e delle pubbliche istituzioni a livello nazionale;
- e) elabora e adotta indirizzi generali di politica scolastica della scuola cattolica, e ne verifica l'attuazione con particolare riferimento ai processi di innovazione scolastica e formativa nei vari ambiti di articolazione della Chiesa, della società civile e del mondo scolastico nazionale;
- f) orienta la preparazione, l'aggiornamento e la formazione dei componenti le comunità educanti, in particolare i docenti, i dirigenti e i genitori.

ART. 4

Riunioni

Il Consiglio Nazionale si riunisce ordinariamente due volte l'anno. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri; le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.

ART. 5

Rapporti con i religiosi e con le associazioni della scuola cattolica

Il Consiglio Nazionale, per sua stessa natura, opera in stretto contatto con i competenti organismi della Conferenza Episcopale Italiana, con la Conferenza Italiana Superiori Maggiori (CISM), con l'Unione Su-

periore Maggiori d'Italia (USMI), e con le associazioni e le federazioni delle scuole cattoliche e dei centri di formazione professionale di ispirazione cristiana.

ART. 6

Composizione

Il Consiglio Nazionale è rappresentativo dei soggetti educativi della scuola cattolica ed è composto di 27 membri, dei quali:

- a) 14 nominati dalla Presidenza della C.E.I. su proposta dei seguenti organismi: USMI, CISM, Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), Federazione Istituti di Attività Educative (FIDAE), Confederazione Nazionale Formazione e Aggiornamento Professionale (CONFAP), e Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGeSC), secondo la seguente distribuzione:
 - l'USMI 1 persona,
 - la CISM 1,
 - la FISM 6,
 - la FIDAE 4,
 - la CONFAP 1,
 - l'AGeSC 1;
- b) 8 di diritto, nelle persone del Vescovo Presidente - nominato dalla Presidenza della C.E.I. e scelto tra i membri della Commissione Episcopale per l'educazione cattolica, la cultura, la scuola e l'università - ; del Direttore dell'Ufficio nazionale per l'educazione, la scuola e l'università della C.E.I.; del Direttore del Centro Studi per la Scuola Cattolica; dei legali rappresentanti della FISM, della FIDAE, della CONFAP, dell'Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGeSC), dell'Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica (AGIDAE);
- c) 5 di libera nomina della Presidenza della C.E.I. anche considerando le nuove realtà scolastiche di ispirazione cristiana.

ART. 7

Giunta

§ 1. Organo esecutivo del Consiglio Nazionale è la Giunta, composta di 9 membri:

- a) il Vescovo Presidente del Consiglio Nazionale;
- b) un Vice Presidente, scelto tra i Superiori e le Superiori Maggiori presenti in Consiglio;
- c) il Direttore dell'Ufficio nazionale per l'educazione, la scuola e l'università, che funge da Segretario;

- d) il Direttore del Centro Studi per la Scuola Cattolica;
- e) i legali rappresentanti di FISM, FIDAE, CONFAP, AGeSC, AGIDAE.

§ 2. Le riunioni della Giunta sono valide se è presente la metà più uno degli aventi diritto; le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Non è prevista la possibilità di delega.

ART. 8

Rapporti con il territorio

Per consentire una migliore realizzazione delle finalità e degli obiettivi e assicurare una più significativa e operante presenza del Consiglio Nazionale in ambito locale, la Presidenza della C.E.I., d'intesa con le rispettive Conferenze Episcopali Regionali, può autorizzare la strutturazione di livelli regionali, rappresentativi delle Associazioni di cui all'art. 6, esistenti nel territorio.

ART. 9

Regolamento

Il Consiglio Nazionale per il suo ordinato funzionamento, si dota di un Regolamento.

ART. 10

Durata del Consiglio e modifiche dello Statuto

Il Consiglio Nazionale è costituito a tempo indeterminato. Spetta al Consiglio Permanente della C.E.I. deliberarne l'eventuale soppressione. Spetta ugualmente al Consiglio Permanente della C.E.I. approvare – su proposta della Presidenza – modifiche al presente Statuto.